

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA
A.N.P.Pe.

TITOLO I
(Costituzione – Sede – Scopi)

ART. 1
(Denominazione)

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – ODV" in forma abbreviata "A.N.P.Pe. – ODV".

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2. Ai sensi del D.M. del 25.05.2010 l'A.N.P.Pe. è posta sotto la tutela e il coordinamento del Ministero della Giustizia. L'Associazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 2
(Sede)

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Roma.

La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera della Presidenza nazionale, previo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 5
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6
(Scopi e attività)

1. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. L'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante le seguenti iniziative:

a) tramandare le tradizioni del Corpo di Polizia Penitenziaria, promuovere e cementare l'unione di tutti i suoi appartenenti, di qualsiasi grado e qualifica, in congedo ed in servizio, rafforzandone i vincoli di fratellanza, curandone gli interessi e rinsaldandone lo spirito di solidarietà e di amicizia;

b) svolgere ogni possibile assistenza morale, culturale, ricreativa e sportiva promuovendo le iniziative a tali scopi necessarie;

c) attuare rapporti di solidarietà con le Associazioni d'Arma e delle Forze dell'ordine e con le altre aventi scopi affini;

d) curare e rinsaldare lo spirito di solidarietà e di amicizia tra il personale in quiescenza e i colleghi in servizio e viceversa. Gli iscritti, a dimostrazione del loro rispetto verso l'Amministrazione penitenziaria e verso le altre Amministrazioni affini, partecipano alle cerimonie ufficiali con propri rappresentanti, i quali si distinguono indossando una bustina ed un solino con i colori e con lo stemma del Corpo di Polizia Penitenziaria o con cappellino con stemma araldico dell'Associazione medesima;

e) glorificare i Caduti del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo di Polizia Penitenziaria;

f) portare assistenza al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria riconosciuto «Vittima del dovere» e/o rimasto invalido per cause di servizio;

g) migliorare ogni assistenza morale, materiale, culturale e ricreativa a tutela degli interessi dei soci;

h) contribuire alla prevenzione della criminalità attraverso un'opera d'ordine culturale, politica e sociale;

i) promuovere attività e scambi culturali tra pensionati delle varie nazioni;

l) prendere accordi con gli Organi Istituzionali e gli Enti Locali e con Associazioni di categoria per organizzare e reclutare, tra gli iscritti, volontari per la tutela dell'ambiente, per soccorso pubblico e calamità naturali, svolgendo opera di protezione civile.



2. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
3. L'Associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apolitica, apartitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
4. L'Associazione opera in maniera specifica in modo prevalente con prestazioni non occasionali di volontariato attivo dei propri soci ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà. In modo prevalente
5. Promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità di vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi.
6. Interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente ed un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.
7. Persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, ivi compresa, la tutela degli animali da affezione.
8. L'Associazione, inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto leso per motivi legati all'ambiente o alla tutela degli animali, promuovendo anche azioni giudiziarie e svolge anche attività di protezione civile, avvalendosi in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri iscritti.

ART. 7

(Bandiera e Medagliere)

1. L'associazione, sia per gli organi centrali che periferici, è autorizzata a all'uso della bandiera nazionale.
2. L'Associazione, sia per gli Organi centrali che periferici, è autorizzata all'uso del proprio Gonfalone, come definito dal D.P.R. 14 luglio 2008. Il Gonfalone, nelle manifestazioni ufficiali, è scortato da tre soci in abito sociale, di cui uno in qualità di alfiere.
3. L'Associazione è rappresentata da un proprio Stemma identificativo, le cui caratteristiche sono individuate nel D.P.R. del 14 luglio 2008.

TITOLO II

(I soci)

ART. 8

(Tipologia dei soci)

1. L'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria è composta da:
 - a) Soci Effettivi; b) Soci Simpatizzanti; c) Soci Benemeriti; d) Soci Onorari; e) Soci Sostenitori.
2. Sono Soci Effettivi gli appartenenti a qualsiasi qualifica della Polizia Penitenziaria, del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e delle Vigilatrici Penitenziarie, sia in servizio che in congedo.



3. Sono Soci Simpatizzanti il coniuge, i genitori, i figli ed i fratelli o sorelle, del personale di cui al comma 2 del presente articolo, anche se deceduti. Inoltre sono Soci Simpatizzanti gli appartenenti ai ruoli del personale civile del Ministero della Giustizia, gli appartenenti alle altre Forze di Polizia, alle Forze Armate e alle Forze di Polizia Territoriale, in servizio e in congedo.

4. Sono Soci Benemeriti le persone, che con la loro opera abbiano acquisito titolo di particolare merito nei confronti dell'Associazione.

5. Sono Soci Onorari, nominati dalla Presidenza Nazionale dell'Associazione, i soci fondatori dell'Associazione, i soci che hanno fatto parte della Presidenza nazionale, i genitori, il coniuge superstite ed i figli di appartenenti al disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, delle Vigilatrici Penitenziarie e del Corpo di Polizia Penitenziaria di ogni ruolo, ordine, qualifica e grado, caduti in servizio, nonché i cittadini che abbiano compiuto atti o gesti di comprovata bontà nei confronti del prossimo e nel campo del volontariato sociale.

6. Sono Soci Sostenitori, previo approfondito accertamento delle qualità morali e civili, tutte quelle persone che condividono le idee, i programmi e le finalità dell'Associazione, e che dimostrano particolare simpatia e sensibilità nei confronti della Polizia Penitenziaria.

I soci di qualsiasi categoria non ricevono alcuna prestazione di carattere economico in ragione della qualità di socio, in conformità all'art. 32 del D.Lgs. 117/2017.

7. Non possono far parte dell'Associazione, ad alcun titolo, i destituiti dal Corpo di polizia penitenziaria e coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso.

8. I soci rinviati a giudizio per delitto doloso, o sottoposti a misure restrittive della libertà personale, sono sospesi dalla qualità di socio sino alla definizione dei relativi procedimenti.

ART. 9

(Acquisizione della qualifica di socio)

La qualifica di Socio effettivo, simpatizzante e sostenitore si acquisisce a domanda e previa accettazione delle Sezioni regionali e locali.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente della sezione regionale o locale comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci la Presidenza nazionale in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di socio Benemerito è conferita dalla Presidenza nazionale su richiesta motivata della Sezione locale della città di residenza della persona individuata o dell'Ente a cui deve essere conferita.

Il socio è tenuto alla corresponsione della quota associativa il cui importo viene determinato dalla Presidenza Nazionale, che indica anche le relative procedure.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando gli obblighi derivanti dal pagamento della quota sociale annuale associativa e fatto salvo il diritto di recesso.

ART. 10

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi. Tutti i soci, indipendentemente dall'anzianità di iscrizione, hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi associativi, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- partecipare alle Assemblee delle sezioni a cui appartengono;
- fregiarsi del distintivo sociale;
- indossare le insegne di riconoscimento dell'associazione in occasione di raduni sociali o di manifestazioni ufficiali.

I soci dell'organizzazione hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento di esecuzione;
- svolgere la propria attività in favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità annualmente stabilite;
- mantenere comportamenti e atteggiamenti consoni ai principi e all'etica del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 11 **(Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Ai volontari spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Presidenza Nazionale, in conformità al D.M. 17 settembre 2020.

L'Associazione tiene il registro dei volontari ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 12 **(Non retribuzione delle prestazioni)**

Le prestazioni dei soci che ricoprono cariche sociali non sono retribuite ad essi è riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per la funzione esercitata.

ART. 13 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, dimissioni, morosità e esclusione.

Il Socio è dimissionario quando manifesta la sua volontà di revoca presentandole per iscritto al Presidente della Sezione di appartenenza, entro tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale, con la contestuale restituzione della tessera.

Il Socio, che non provvede al versamento della quota sociale entro tre mesi dalla scadenza, deve essere sospeso dall'esercizio dei diritti sociali e invitato per iscritto dal Presidente a

provvedere alla sua regolarizzazione. Trascorsi ulteriori tre mesi dall'invito e persistendo nella sua morosità, perde la qualifica di Socio. Egli, tuttavia, può essere riammesso, previo pagamento delle quote non versate, a seguito di nuova istanza.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e/o dal regolamento, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dalla Presidenza nazionale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Avverso al provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.

Il Socio dimissionario, moroso od escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati.

TITOLO III

(Organi dell'Associazione)

ART. 14

(Gli organi sociali)

Gli Organi dell'Associazione sono:

a) L'assemblea nazionale dei soci; b) La Presidenza Nazionale; c) Il Presidente Nazionale; d) 2 (due) Vice Presidenti Nazionali, di cui 1 vicario; e) 8 (otto) Consiglieri Nazionali; f) l'Organo di controllo; g) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 15

(L'Assemblea Nazionale dei soci)

1. L'assemblea nazionale dei soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano: ne rappresenta la volontà e delibera su tutti gli argomenti ad esso demandati; fissa l'indirizzo e le linee di politica dell'Associazione e degli organismi da essa dipendenti.

2. In particolare i suoi compiti sono: a) determinare le linee generali programmatiche dell'Associazione; b) eleggere e revocare il Presidente e la Presidenza Nazionale; c) eleggere e revocare il Collegio dei Sindaci; d) eleggere e revocare il Collegio dei Probiviri; e) approvare l'eventuale Regolamento interno; f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; g) deliberare su quant'altro demandatogli per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame alla Presidenza Nazionale.

ART. 16

(Funzionamento dell'assemblea nazionale dei soci)

1. L'assemblea nazionale dei soci è valida, in seduta ordinaria, qualora i membri presenti rappresentino la metà più uno del totale di essi in prima convocazione, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima.

2. L'assemblea nazionale dei soci è presieduta dal Presidente Nazionale, che ne dirige i lavori e nomina, su proposta del Presidente nazionale, due segretari e tre scrutatori.

3. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Il voto può essere espresso per alzata di mano, per acclamazione, per scrutinio segreto oppure in modo elettronico online, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipi e voti, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di



trattamento, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017 come modificato dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104.

4. Per la sfiducia degli Organi centrali e per le elezioni degli stessi si procede sempre a scrutinio segreto.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti della Presidenza nazionale non hanno diritto di voto.

ART. 17

(Convocazioni e riunioni)

1. L'Assemblea Nazionale dei soci è convocata dal Presidente Nazionale, su delibera della Presidenza Nazionale, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;

2. Essa si riunisce una volta ogni cinque anni per l'elezione degli organi centrali statuari;

3. L'Assemblea Nazionale dei soci deve essere convocata dal Presidente Nazionale in via straordinaria qualora venga deliberato dalla Presidenza Nazionale per affari improvvisi ed urgenti, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un decimo dei soci.

4. L'Assemblea Nazionale dei soci deve essere convocata sia in via ordinaria che straordinaria, almeno sessanta giorni prima della data prevista per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, data, luogo e orario della riunione, a cui devono essere allegati tutti i documenti ritenuti necessari alla sua migliore conoscenza.

5. L'Assemblea Nazionale dei soci, convocata in via straordinaria, può modificare lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Può deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. La convocazione dell'Assemblea Nazionale dei soci per l'approvazione dei bilanci può anche avvenire con avviso pubblico di convocazione sul sito www.anppe.it, nei modi e termini di cui al punto 4.

ART. 18

(Elezione del Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri)

L'Assemblea nazionale dei soci elegge tra i suoi soci il Presidente Nazionale, 2 (due) Vice Presidenti Nazionali, 8 (otto) Consiglieri Nazionali.



ART. 19

(La Presidenza Nazionale)

1. La Presidenza Nazionale è costituita dal Presidente nazionale, da 2 (due) Vice Presidenti nazionali, da 8 (otto) Consiglieri Nazionali.

2. I componenti della Presidenza Nazionale, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Tra i membri della Presidenza Nazionale devono essere presenti almeno due componenti di sesso femminile.

3. I Consiglieri Nazionali che sono assenti senza giustificato motivo per tre Consigli anche non consecutivi nell'arco di un anno sono dichiarati decaduti nella seduta successiva alla terza assenza.

4. I Consiglieri Nazionali che, per tre volte senza giustificato motivo, partecipano solo in parte ai lavori del Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti qualora dal loro allontanamento anticipato dalla seduta derivi la mancanza del numero legale.

5. In seno alla Presidenza Nazionale possono essere istituite Commissioni tecniche, provvisorie o permanenti, per lo studio, l'elaborazione e la soluzione di iniziative e problemi nell'ambito delle direttive emanate dall'organo medesimo; parimenti, può essere istituito un Comitato Esecutivo a cui demandare compiti e decisioni che richiedano urgenza di intervento.

ART. 20 **(Compiti e riunioni)**

1. Compiti della Presidenza Nazionale sono: a) sovrintendere all'andamento generale dell'Associazione; b) attivare le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali e definire gli indirizzi di massima dell'attività associativa; c) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei soci; d) amministrare il patrimonio sociale; e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; f) indire periodicamente un raduno nazionale o un convegno della Associazione; g) curare la disciplina; h) deliberare la misura della quota associativa; i) nominare e revocare il Coordinatore nazionale.

2. La Presidenza Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi, su convocazione del Presidente Nazionale. Per ogni seduta viene redatto processo verbale, che sarà firmato dal Presidente Nazionale, dai vice Presidenti nazionali, dai Consiglieri nazionali, dal Coordinatore Nazionale e dal Segretario nominato per la circostanza tra uno dei componenti della Presidenza nazionale.

ART. 21 **(Compiti del Presidente Nazionale)**



1. Il Presidente Nazionale: a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; b) convoca e presiede l'Assemblea Nazionale dei soci e la Presidenza Nazionale; c) vigila sulla vita sociale dell'Associazione; d) dà puntuale esecuzione senza ritardo alle delibere della Presidenza Nazionale e ne vigila l'applicazione; e) conferisce deleghe ed incarichi ai Vice Presidenti e ai Consiglieri Nazionali; f) propone alla Presidenza nazionale la nomina del Coordinatore Nazionale; g) è il garante supremo dell'osservanza dello Statuto e del suo Regolamento; h) nomina i presidenti di sezione regionali e locali pro-tempore, nelle more della definizione delle procedure elettive.

2. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra nell'ambito dell'Associazione.

3. Il Presidente dura in carica quanto la Presidenza Nazionale cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

ART. 22 **(I Vice Presidenti Nazionali)**

1. Tra i 2 (due) Vice Presidenti Nazionali, è individuato quello Vicario che sostituisce, in caso di impedimento o di assenza, il Presidente Nazionale, assumendone tutti i compiti e le prerogative. I Vice Presidenti nazionali possono essere delegati esplicitamente dal Presidente Nazionale alla trattazione di particolari problematiche, delle quali lo terranno tempestivamente informato.

2. Qualora anche il Vice Presidente Nazionale Vicario fosse indisponibile, la carica sarà assunta temporaneamente dall'altro Vice Presidente.

ART. 23

(Presidente onorario e Vice Presidente Onorario)

1. Sono, rispettivamente, Presidente onorario e Vice Presidente onorario dell'Associazione il Capo del Dipartimento pro tempore e il Vice Capo Vicario pro tempore dell'Amministrazione Penitenziaria.
2. Il Presidente onorario e il Vice Presidente onorario possono presenziare a tutte le cerimonie a cui interviene l'Associazione e alle inaugurazioni delle Sezioni territoriali.

ART. 24

(Ufficio di Presidenza)

1. È costituito un Ufficio di Presidenza che, in casi di necessità e di urgenza, sotto la diretta responsabilità del Presidente assume iniziative, la cui valenza riguardi, nello specifico, situazioni gestionali e organizzative.
2. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

ART. 25

(Il Coordinatore Nazionale)

1. Il Coordinatore Nazionale è nominato dalla Presidenza Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. E' scelto fra i Soci Effettivi che posseggano provate capacità tecniche e partecipa alle riunioni della Presidenza nazionale con funzione consultiva senza diritto di voto.
3. Compiti del Coordinatore Nazionale sono: a) coordinare le sezioni su tutto il territorio Nazionale secondo le direttive del Presidente Nazionale; b) garantire la corretta applicazione degli organi periferici allo statuto, regolamento e delibere della Presidenza nazionale; c) la tenuta dei registri degli iscritti e delle cariche sociali in seno all'associazione; d) l'organizzazione delle modalità operative nei servizi espletati dall'Associazione.
3. In caso di impedimento del Coordinatore Nazionale, il Presidente provvede a nominare un sostituto, scelto tra il personale della presidenza nazionale, per la trattazione dell'attività ordinaria.

ART. 26

(Funzioni di Economo)

1. Al Vice Presidente Vicario sono affidate le funzioni di Economo con il compito di: a) curare la tenuta delle scritture contabili; b) provvedere al servizio di cassa con l'obbligo di renderne conto ad ogni riunione della Presidenza Nazionale su richiesta di quest'ultima; c) custodire ed aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili; d) provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo.
2. Può essere tenuta in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dalla Presidenza Nazionale. Gli importi eccedenti vanno depositati presso un Istituto di credito o versati su conto corrente postale.

ART. 27

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi, di cui uno assume la carica di Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea contemporaneamente all'elezione delle altre cariche sociali centrali.



2. L'Organo di controllo dura in carica cinque anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e almeno uno dei componenti deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Il Collegio si riunisce ogni tre mesi e redige il processo verbale delle riunioni da presentare alla Presidenza Nazionale con le opportune osservazioni, attraverso l'Economo.

5. I componenti dell'Organo di controllo non possono ricoprire altre cariche sociali, sia centrali che periferiche. I componenti dell'Organo, qualora non siano soci, assistono alle riunioni della Presidenza Nazionale e dell'Assemblea Nazionale dei soci, senza diritto di voto.

6. La funzione viene svolta dai membri del collegio in maniera gratuita salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la funzione svolta.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo viene incaricato di esercitare la revisione legale dei conti.

ART. 28

(Collegio dei Probiviri)



1. Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo dell'Associazione ed è costituito da tre membri effettivi di cui un Presidente e tre supplenti, eletti tra i Soci dall'Assemblea nazionale nella seduta per l'elezione delle cariche statutarie centrali.

2. Per la durata della carica, per la sostituzione, per la cessazione dalla carica stessa e per la eleggibilità si applicano le norme previste per gli altri Organi Centrali.

3. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e i vari organi dell'Associazione.

4. I ricorsi al Collegio devono essere definiti entro il termine di tre mesi dalla presentazione.

5. Le pronunce del Collegio dei Probiviri sono definitive ed immediatamente esecutive.

6. In sede consultiva, il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che la Presidenza Nazionale sottopone al suo esame.

8. Gli appartenenti al Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali.

9. Si riunisce almeno una volta all'anno.

10. La funzione viene svolta dai membri del collegio in maniera gratuita salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la funzione svolta.

ART. 29
(Ispettori Nazionali)

1. Per eventuali controlli sul funzionamento e per incarichi di rappresentanza, la Presidenza Nazionale può nominare, salva rimanendo la facoltà del Presidente Nazionale di cui all'art. 21, uno o più ispettori nazionali tra i soci che abbiano particolare prestigio e competenza.

TITOLO IV
SEZIONI

ART. 30
(Generalità)

1. La base dell'attività associativa è la Sezione, la quale, nel suo ambito territoriale regionale o locale, realizza gli scopi dell'Associazione.
2. Le Sezioni locali possono essere costituite in ogni sede ove sia presente un gruppo di almeno 20 iscritti. Laddove costituita la sezione è dotata di autonomia istituzionale, organizzativa e amministrativa. I soci iscritti nella sezione sono considerati anche soci dell'Associazione nazionale.

ART. 31
(Organizzazione periferica)



1. L'organizzazione periferica dell'Associazione è la seguente: a) Sezioni Locali; b) Sezioni Regionali.
2. La Sezione Locale è composta da un Presidente e da un massimo di due Vice Presidenti eletti dall'assemblea degli iscritti della sezione locale.
3. La Sezione Regionale è composta dal Presidente Regionale e da un massimo di due Vice Presidenti Regionali, eletti dai presidenti delle sezioni locali nell'ambito della regione.

ART. 32
(Funzioni degli organi periferici)

1. La Sezione Locale costituisce la struttura di base dell'Associazione. Il Presidente della sezione locale ha il compito di vigilare nell'ambito di competenza della sezione sull'osservanza delle disposizioni statutarie, di svolgere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione della Associazione e di riunire gli iscritti.
2. La Sezione Regionale è organo propulsore di coordinamento e di controllo in ambito regionale, in sintonia con le direttive nazionali. Delibera sulle scelte dell'Associazione a carattere regionale, curando l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione a livello regionale.

ART. 33
(Funzioni degli Organi di Sezione)

1. Gli Organi delle Sezioni esercitano, per quanto possibile, le stesse funzioni di quelle dei rispettivi Organi centrali.

ART. 34
(Presidente della Sezione)

1. Il Presidente della Sezione ha la rappresentanza dell'associazione nell'ambito locale ed agisce in nome e per conto della stessa per il conseguimento dei fini associativi.

ART. 35
(Vigilanza sulle Sezioni)

1. Tutte le cariche degli Organi della Sezione devono essere ratificate dalla Presidenza nazionale.
2. L'attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza della Presidenza Nazionale, la quale, in caso di violazione delle norme dello Statuto, le deve richiamare alla corretta applicazione delle stesse e, in caso di non adempimento, deve scioglierne gli Organi, nominando un Commissario per l'ordinaria amministrazione e per la fissazione delle nuove elezioni.
3. I verbali delle riunioni devono essere trasmessi in copia alla Presidenza nazionale per il relativo controllo di legittimità.
4. Allorquando, per qualsiasi motivo, non sia possibile assicurare il normale funzionamento degli Organi della Sezione, la Presidenza Nazionale deve nominare un Commissario con le modalità ed i poteri di cui al precedente comma 2.
5. Contro ogni provvedimento preso dalla Presidenza Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 36
(Assemblea di Sezione)

1. Il Presidente di Sezione deve convocare, almeno una volta all'anno, in via ordinaria, gli iscritti locali.
2. Deve, inoltre, convocarli in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta per iscritto e con l'indicazione obbligatoria dei motivi e degli argomenti all'ordine del giorno da almeno un decimo dei Soci. La discussione deve vertere esclusivamente sugli argomenti indicati nella richiesta, pena la nullità di quanto deliberato al di fuori di essi.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, gli iscritti devono essere convocati entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Se entro tale termine il Presidente non vi provvede, la convocazione avrà luogo entro ulteriori sessanta giorni, sempre su richiesta dei proponenti.
5. Ogni Sezione ha l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni e i contributi, da approvare a cura dell'Assemblea degli iscritti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I
BILANCIO

ART. 37
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.



2. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere approvato il bilancio consuntivo. Il bilancio è redatto secondo le modalità e i modelli stabiliti dal D.M. 5 marzo 2020 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Gli enti del Terzo Settore privi di personalità giuridica con ricavi non superiori a 300.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; per enti con entrate non superiori a 60.000 euro il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in forma aggregata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 come modificato dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104. Al superamento dei limiti di legge è redatto il bilancio d'esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

3. I bilanci consuntivi delle Sezioni devono essere approvati, a livello locale, entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere trasmessi alla Presidenza Nazionale per il controllo.

ART. 38

(Gestione amministrativa)

1. Gli organi dell'Associazione che gestiscono fondi nonché i soggetti che li rappresentano sono direttamente responsabili delle obbligazioni assunte e non potranno, per qualsiasi titolo o causa e in specie per i loro rapporti di dipendenza dall'A.N.P.Pe., chiedere di essere sollevati da quest' ultima.

2. L'Associazione, mediante i suoi organi, può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzioni di responsabilità.

CAPO II

(Risorse e scioglimento dell'Associazione)



ART. 39

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 40

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi dell'organizzazione e sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 41
(Organo di stampa)

L'A.N.P.Pe. può avere un organo ufficiale di stampa, a livello nazionale, il cui Direttore Responsabile sarà il Presidente e il Direttore Editoriale sarà uno dei Vice Presidenti.

ART. 42
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 43
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dalla Presidenza nazionale che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 44
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 45
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 46
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 47
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.



ART. 48
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devolto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente per territorio, e comunque nel rispetto della volontà degli associati, con delibera dell'Assemblea Nazionale straordinaria.

ART. 49
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

*Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci
in data 13 MAG 2026*

Il Presidente Nazionale

[Firma]

